

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Conclusa a Strasburgo il 20 aprile 1959

Approvata dall'Assemblea federale il 27 settembre 1966²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 1966

Entrata in vigore per la Svizzera il 20 marzo 1967

(Stato 8 aprile 2003)

Preambolo

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è di attuare un'unione più stretta fra i suoi Membri;

convinti che l'accettazione di regole uniformi per l'assistenza giudiziaria in materia penale è tale da conseguire siffatta direttiva;

considerato che l'assistenza giudiziaria è in rapporto con l'estradizione che è già stata oggetto di una convenzione del 13 dicembre 1957³,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

1. Le Parti Contraenti si obbligano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione, l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati, la cui repressione, al momento in cui l'assistenza giudiziaria è domandata, è di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente.

2. La presente Convenzione non si applica all'esecuzione delle decisioni di arresto e di condanna nè ai reati militari che non costituiscono reati di diritto comune.

Art. 2

L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata:

- a. se la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati politici o come reati connessi con reati politici o come reati fiscali;
- b. se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della domanda è di natura tale da nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali del suo paese.

RU 1967 866; FF 1966 I 425

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1967 839

³ RS 0.353.1

Titolo II Commissioni rogatorie

Art. 3

1. La Parte richiesta farà eseguire, nelle forme previste dalla sua legislazione, le commissioni rogatorie relative a un affare penale che le saranno trasmesse dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente e che hanno per oggetto di compiere atti istruttori o di comunicare mezzi di prova, inserti o documenti.

2. Se la Parte richiedente desidera che i testimoni o i periti depongano sotto giuramento, essa ne farà espressa domanda e la Parte richiesta vi darà seguito se la legge del suo paese non vi si oppone.

3. La Parte richiesta potrà trasmettere soltanto copie o fotocopie certificate conformi degli inserti o dei documenti richiesti. Tuttavia, se la Parte richiedente domanda espressamente la trasmissione degli originali, sarà dato seguito alla domanda in tutta la misura del possibile.

Art. 4

Se la Parte richiedente ne fa domanda espressa, la Parte richiesta l'informerà della data e del luogo d'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorità e le persone in causa potranno assistere all'esecuzione se la Parte richiesta vi acconsente.

Art. 5

1. Qualsiasi Parte Contraente potrà, al momento della firma della presente convenzione o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, riservarsi, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la facoltà di sottoporre l'esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti a una o più delle seguenti condizioni:

- a. il reato motivante la commissione rogatoria deve essere punibile secondo la legge della Parte richiedente e della Parte richiesta;
- b. il reato motivante la commissione rogatoria deve essere idoneo nel paese richiesto a dar luogo all'extradizione;
- c. l'esecuzione della commissione rogatoria deve essere compatibile con la legge della Parte richiesta.

2. Quando una Parte Contraente avrà fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi altra Parte potrà applicare la regola della reciprocità.

Art. 6

1. La Parte richiedente potrà soprassedere alla consegna di oggetti, inserti o documenti, di cui è stata chiesta la trasmissione, se le sono necessari per una procedura penale in corso.

2. Gli oggetti, come anche gli originali degli inserti e dei documenti, che saranno stati trasmessi in esecuzione di una commissione rogatoria, saranno restituiti il più

presto possibile dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, salvo che questa vi rinunci.

Titolo III

Consegna di atti procedurali e di decisioni giudiziarie comparsa di testi, periti e persone perseguite

Art. 7

1. La Parte richiesta provvederà alla consegna degli atti procedurali e delle decisioni giudiziarie che le saranno trasmesse a questo scopo dalla Parte richiedente.

La consegna potrà essere effettuata per semplice trasmissione dell'atto o della decisione al destinatario. Se la Parte richiedente ne fa espressa domanda, la Parte richiesta effettuerà la consegna in una delle forme previste nella sua legislazione per trasmissioni analoghe o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione.

2. La prova della consegna avverrà mediante una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una dichiarazione della Parte richiesta accertante il fatto, la forma e la data della consegna. L'uno o l'altro di questi documenti sarà immediatamente trasmesso alla Parte richiedente. Su domanda di questa, la Parte richiesta preciserà se la consegna è stata effettuata conformemente alla sua legge. Se la consegna non ha avuto luogo, la Parte richiesta ne comunicherà immediatamente il motivo alla Parte richiedente.

3. Qualsiasi Parte Contraente potrà, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, domandare, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la citazione a comparire per una persona perseguita trovantesi sul suo territorio sia trasmessa alle sue autorità entro un determinato termine prima della data stabilita per la comparsa. Tale termine sarà precisato nella detta dichiarazione e non potrà superare 50 giorni.

Stabilendo la data di comparsa e trasmettendo la citazione, si terrà conto di tale termine.

Art. 8

Il teste o il perito che non avrà ottemperato a una citazione a comparire, di cui è stata chiesta la trasmissione, non potrà essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura di coercizione anche qualora la citazione contenesse comminatorie, salvo che si rechi poi spontaneamente sul territorio della Parte richiedente e che ivi sia regolarmente citato di nuovo.

Art. 9

Le indennità da versare e le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare al teste o al perito dalla Parte richiedente saranno calcolate a partire dal luogo di residenza e saranno accordate secondo aliquote almeno uguali a quelle previste nelle tariffe e nei regolamenti in vigore nel paese ove l'audizione deve aver luogo.

Art. 10

1. Se la Parte richiedente reputa che la comparsa personale di un teste o di un perito davanti alle sue autorità giudiziarie è particolarmente necessaria, essa ne farà menzione nella domanda di consegna della citazione e la Parte richiesta inviterà il teste o il perito a comparire.

La Parte richiesta farà conoscere la risposta del teste o del perito alla Parte richiedente.

2. Nel caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, la domanda o la citazione dovrà menzionare l'importo approssimativo delle indennità da versare e delle spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare.

3. La Parte richiesta potrà accordare un anticipo di denaro al teste o al perito, se una domanda le è presentata in tal senso. L'anticipo sarà menzionato sulla citazione e rimborsato dalla Parte richiedente.

Art. 11

1. Qualsiasi persona detenuta, di cui la Parte richiedente domanda la comparsa personale in qualità di teste o per un confronto, sarà trasferita temporaneamente sul territorio, ove l'audizione deve aver luogo, a condizione che sia riconsegnata nel termine indicato dalla Parte richiesta e riservate le disposizioni dell'articolo 12 nella misura in cui possano essere applicate.

Il trasferimento potrà essere rifiutato:

- a. se la persona detenuta non vi acconsente;
- b. se la sua presenza è necessaria in una procedura penale in corso sul territorio della Parte richiesta;
- c. se il suo trasferimento è suscettibile di prolungare la sua detenzione o
- d. se altre considerazioni imperative si oppongono al suo trasferimento nel territorio della Parte richiedente.

2. Nel caso previsto al paragrafo precedente e riservate le disposizioni dell'articolo 2, il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, Parte della presente Convenzione, sarà concesso su domanda corredata di tutti i documenti utili e trasmessa dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta del transito. Qualsiasi Parte Contraente potrà rifiutare di accordare il transito ai suoi cittadini.

3. La persona trasferita dovrà restare in detenzione sul territorio della Parte richiedente e, dato il caso, sul territorio della Parte richiesta del transito, salvo che la Parte richiesta del trasferimento ne domandi la sua liberazione.

Art. 12

1. Nessun teste o perito, qualsiasi cittadinanza esso abbia, che, in seguito a una citazione, comparirà davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente, non potrà essere perseguito nè detenuto nè sottoposto ad alcuna altra limitazione della sua

libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta.

2. Nessuna persona, qualsiasi cittadinanza essa abbia, citata davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente affinché risponda di fatti, per i quali è oggetto di perseguimento, non potrà essere perseguita, nè detenuta nè sottoposta ad alcun'altra limitazione della sua libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta e non indicati nella citazione.

3. L'immunità prevista nel presente articolo cesserà quando il teste, il perito o la persona perseguita, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte richiedente durante quindici giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più domandata dalle autorità giudiziarie, sarà nondimeno rimasto su questo territorio o vi sarà ritornato dopo averlo lasciato.

Titolo IV Casellario giudiziale

Art. 13⁴

1. La Parte richiesta trasmetterà, nella misura in cui le sue autorità giudiziarie potranno ottenerli esse stesse in un caso simile, gli estratti del casellario giudiziale e tutte le informazioni relative al medesimo che le saranno chieste dalle autorità giudiziarie di una Parte Contraente per i bisogni di un affare penale.

2. Nei casi altri che quelli previsti nel paragrafo 1 del presente articolo, sarà dato seguito a simile domanda alle condizioni previste nella legislazione, nei regolamenti o dalla prassi della Parte richiesta.

Titolo V Procedura

Art. 14

1. Le domande di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti:

- a. l'autorità, dalla quale la domanda emana;
- b. l'oggetto e il motivo della domanda;
- c. nella misura del possibile, l'identità e la nazionalità della persona in causa, e
- d. ove occorra, il nome e l'indirizzo del destinatario.

2. Le commissioni rogatorie previste negli articoli 3, 4 e 5 menzioneranno, inoltre, il reato e conterranno un riassunto dei fatti.

⁴ Vedi gli art. 3, 4 dell'O del 21 dic. 1973 sul casellario giudiziale (RS 331).

Art. 15

1. Le commissioni rogatorie previste negli articoli 3, 4 e 5 e le domande previste nell'articolo 11 saranno trasmesse dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta e rispedite per la stessa via.
2. Nel caso di urgenza, le dette commissioni rogatorie potranno essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente alle autorità giudiziarie della Parte richiesta. Esse saranno rispedite corredate degli atti relativi all'esecuzione per la via prevista nel paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le domande previste nel paragrafo 1 dell'articolo 13 potranno essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie al servizio competente della Parte richiesta e le risposte potranno essere rispedite direttamente da questo servizio. Le domande previste nel paragrafo 2 dell'articolo 13 saranno trasmesse dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta.
4. Le domande d'assistenza giudiziaria, oltre quelle previste nei paragrafi 1 e 3 del presente articolo e segnatamente le domande d'inchiesta preliminare al perseguimento, potranno essere oggetto di trasmissione diretta fra le autorità giudiziarie.
5. Nei casi in cui la trasmissione diretta è ammessa dalla presente Convenzione, essa potrà essere effettuata attraverso l'Organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol).
6. Qualsiasi Parte Contraente potrà, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, far sapere, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che tutte le domande d'assistenza giudiziaria o talune di esse devono essere trasmesse per una via altra che quella prevista nel presente articolo o domandare che, nel caso previsto al paragrafo 2 del presente articolo, una copia della commissione rogatoria sia trasmessa contemporaneamente al suo Ministero di Giustizia.
7. Il presente articolo non nuocerà alle disposizioni degli accordi o convenzioni bilaterali in vigore fra Parti Contraenti, che prevedano la trasmissione diretta della domanda d'assistenza giudiziaria fra le autorità delle Parti.

Art. 16

1. Riservate le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, la traduzione delle domande e degli atti allegati non sarà richiesta.
2. Qualsiasi Parte Contraente potrà, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, riservarsi, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la facoltà di esigere che le domande e gli atti allegati le siano trasmessi corredate di una traduzione nella propria lingua o di una traduzione in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa o in quella di queste lingue che essa indicherà. Le altre Parti potranno applicare la regola della reciprocità.
3. Il presente articolo non nuocerà alle disposizioni concernenti la traduzione di domande e di atti allegati contenute negli accordi o convenzioni vigenti o futuri fra due o più Parti Contraenti.

Art. 17

Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione saranno esenti da qualsiasi formalità di legalizzazione.

Art. 18

Se l'autorità cui è diretta una domanda di assistenza è incompetente per darvi seguito, essa trasmetterà, d'ufficio, la domanda all'autorità competente del suo paese e, qualora la domanda sia stata trasmessa per la via diretta, ne informerà per la stessa via la Parte richiedente.

Art. 19

Qualsiasi rifiuto di assistenza giudiziaria sarà motivato.

Art. 20

Riservate le disposizioni dell'articolo 10, l'esecuzione delle domande di assistenza non darà luogo al rimborso di alcuna spesa, eccettuate quelle cagionate dall'intervento di periti sul territorio della Parte richiesta e dal trasferimento di persone detenute effettuato in applicazione dell'articolo 11.

Titolo VI Denuncia ai fini di perseguimenti**Art. 21**

1. Qualsiasi denuncia trasmessa da una Parte Contraente in vista di perseguimenti davanti ai tribunali di un'altra Parte farà oggetto di comunicazioni fra i Ministeri di Giustizia. Tuttavia, le Parti Contraenti potranno usare della facoltà prevista nel paragrafo 6 dell'articolo 15.
2. La Parte richiesta farà conoscere il seguito dato alla denuncia e, ove occorra, trasmetterà una copia della decisione presa.
3. Le disposizioni dell'articolo 16 saranno applicabili alle denunce previste nel paragrafo 1 del presente articolo.

Titolo VII Scambio di avvisi di condanna**Art. 22**

Ciascuna delle Parti Contraenti avvertirà la Parte interessata delle sentenze penali e delle misure posteriori che concernono i cittadini di questa Parte e che sono state iscritte nel casellario giudiziale. I Ministeri di Giustizia trasmetteranno questi avvisi almeno una volta all'anno. Se la persona in causa è considerata come cittadino di due o più Parti Contraenti, gli avvisi saranno trasmessi a ciascuna delle Parti interes-

sate, salvo che questa persona possieda la cittadinanza della Parte sul cui territorio è stata condannata.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art. 23

1. Qualsiasi Parte Contraente potrà, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, esprimere una riserva circa una o più determinate disposizioni della Convenzione.
2. Qualsiasi Parte Contraente, che avrà espresso una riserva, la ritirerà non appena le circostanze glielo permetteranno. Il ritiro delle riserve avverrà mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. Una Parte Contraente che avesse espresso una riserva su una disposizione della Convenzione potrà pretendere l'applicazione della stessa disposizione da un'altra Parte soltanto nella misura in cui l'ha accettata.

Art. 24

Qualsiasi Parte Contraente potrà, al momento della firma della presente Convenzione o del suo strumento di ratificazione o di adesione, indicare, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le autorità che essa considera come autorità giudiziarie ai fini della presente Convenzione.

Art. 25

1. La presente Convenzione sarà applicabile ai territori metropolitani delle Parti Contraenti.
2. Essa sarà parimente applicabile, per quanto concerne la Francia, all'Algeria⁵ e ai dipartimenti d'oltremare e, per quanto concerne l'Italia, al territorio della Somalia sotto amministrazione italiana.
3. La Repubblica Federale di Germania potrà estendere l'applicazione della presente Convenzione al Land Berlino mediante una dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
4. Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, la presente Convenzione sarà applicabile al suo territorio europeo. Il Regno potrà estendere l'applicazione della Convenzione alle Antille olandesi, al Surinam e alla Nuova Guinea olandese mediante una dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
5. Mediante accordo diretto fra due o più Parti Contraenti, il campo d'applicazione della presente Convenzione potrà, alle condizioni stipulate in tale accordo, essere esteso a qualsiasi territorio d'una di queste Parti altro che quelli indicati nei para-

⁵ La presente conv. non è applicabile all'Algeria, avendo quest'ultima conseguito l'indipendenza (v. la dichiarazione della Francia, in fine alla presente conv.).

grafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo e di cui una delle Parti assicura le relazioni internazionali.

Art. 26

1. Riservate le disposizioni del paragrafo 7 dell'articolo 15 e del paragrafo 3 dell'articolo 16, la presente Convenzione abroga, per quanto concerne i territori cui è applicabile, le disposizioni dei trattati, convenzioni e accordi bilaterali che, fra le due Parti Contraenti, reggono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Tuttavia, la presente Convenzione non concernerà gli obblighi derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altra convenzione internazionale di natura bilaterale o multilaterale, di cui talune clausole reggono o reggeranno, in un settore determinato, l'assistenza giudiziaria su singoli punti.

3. Le Parti Contraenti potranno concludere fra esse accordi bilaterali o multilaterali relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale soltanto per completare le disposizioni della presente Convenzione e per agevolare l'applicazione dei principi contenuti nella medesima.

4. Quando, fra due o più Parti Contraenti, l'assistenza giudiziaria in materia penale si pratica sulla base di una legislazione uniforme o di un ordinamento particolare che prevede l'applicazione reciproca delle misure di assistenza giudiziaria sui loro territori rispettivi, queste Parti avranno la facoltà di regolare i loro rapporti reciproci in tale settore, fondandosi esclusivamente su questi sistemi, nonostante le disposizioni della presente Convenzione. Le Parti Contraenti, che escludono o escluderanno dai loro rapporti reciproci l'applicazione della presente convenzione, conformemente alle disposizioni di questo paragrafo, dovranno, a tale scopo, trasmettere una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 27

1. La presente Convenzione resterà aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio.

2. La Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito del terzo strumento di ratificazione.

3. Essa entrerà in vigore, rispetto a qualsiasi firmatario che la ratificherà ulteriormente, 90 giorni dopo il deposito del suo strumento di ratificazione.

Art. 28

1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. La risoluzione concernente tale invito dovrà essere approvata all'unanimità dei Membri del Consiglio aventi ratificato la Convenzione.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio, di uno strumento di adesione, che esplicherà effetto 90 giorni dopo il suo deposito.

Art. 29

Qualsiasi Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La notificazione esplicherà effetto sei mesi dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio.

Art. 30

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà ai Membri del Consiglio e al Governo di ciascuno Stato avente aderito alla presente Convenzione:

- a. i nomi dei firmatari e il deposito di ogni strumento di ratificazione o di adesione;
- b. la data dell'entrata in vigore;
- c. qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 5, del paragrafo 3 dell'articolo 7, del paragrafo 6 dell'articolo 15, del paragrafo 2 dell'articolo 16, dell'articolo 24, dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 25 e del paragrafo 4 dell'articolo 26;
- d. qualsiasi riserva espressa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 23;
- e. il ritiro di qualsiasi riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 23;
- f. qualsiasi notificazione di disdetta ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 29 e la data dalla quale essa esplica effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 20 aprile 1959, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato all'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale trasmetterà copia certificata conforme ai Governi firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Campo di applicazione della convenzione il 12 settembre 2002

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania*	4 aprile	2000	3 luglio	2000
Armenia*	25 gennaio	2002	25 aprile	2002
Austria*	2 ottobre	1968	31 dicembre	1968
Belgio*	13 agosto	1975	11 novembre	1975
Bulgaria*	17 giugno	1994	14 settembre	1994
Cipro*	24 febbraio	2000	24 maggio	2000
Croazia*	7 maggio	1999	5 agosto	1999
Danimarca*	13 settembre	1962	12 dicembre	1962
Estonia*	28 aprile	1997	27 luglio	1997
Finlandia*	29 gennaio	1981 A	29 aprile	1981
Francia*	23 maggio	1967	21 agosto	1967
Georgia*	13 ottobre	1999	11 gennaio	2000
Germania*	2 ottobre	1976	1° gennaio	1977
Gran Bretagna*	29 agosto	1991	27 novembre	1991
Grecia*	23 febbraio	1962	12 giugno	1962
Irlanda*	28 novembre	1996	26 febbraio	1997
Islanda*	20 giugno	1984	18 settembre	1984
Israele*	27 settembre	1967 A	26 dicembre	1967
Italia*	23 agosto	1961	12 giugno	1962
Lettonia*	2 giugno	1997	31 agosto	1997
Liechtenstein*	28 ottobre	1969 A	26 gennaio	1970
Lituania*	17 aprile	1997	16 luglio	1997
Lussemburgo*	18 novembre	1976	16 febbraio	1977
Macedonia	28 luglio	1999	26 ottobre	1999
Malta*	3 marzo	1994	1° giugno	1994
Moldova*	4 febbraio	1998	5 maggio	1998
Norvegia*	14 marzo	1962	12 giugno	1962
Paesi Bassi*	14 febbraio	1969	15 maggio	1969
Antille olandesi*	21 luglio	1993	21 luglio	1993
Aruba*	21 luglio	1993	21 luglio	1993
Polonia*	19 marzo	1996	17 giugno	1996
Portogallo*	27 settembre	1994	26 dicembre	1994
Regno Unito*	29 agosto	1991	27 novembre	1991
Repubblica ceca*	15 aprile	1992	1° gennaio	1993
Repubblica Slovacca*	15 aprile	1992	1° gennaio	1993
Romania*	17 marzo	1999	15 giugno	1999
Russia*	10 dicembre	1999	9 marzo	2000
Slovenia*	19 luglio	2001	17 ottobre	2001
Spagna*	18 agosto	1982	16 novembre	1982
Svezia*	1° febbraio	1968	1° maggio	1968
Svizzera*	20 dicembre	1966	20 marzo	1967

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito.

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A)	Entrata in vigore		
Turchia*	24 giugno	1969	22 settembre	1969
Ucraina*	11 marzo	1998	9 giugno	1998

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito.

Riserve e dichiarazioni

Albania

L'esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti sottostà alle condizioni stabilite nell'articolo 5 paragrafo 1 lettere « a » e « c ».

Conformemente all'articolo 15 paragrafo 6, l'Albania dichiara che una copia di tutte le domande di assistenza giudiziaria indirizzate direttamente alle sue autorità come anche gli atti allegati, devono essere trasmesse contemporaneamente al Ministero di Giustizia.

Conformemente all'articolo 16 paragrafo 2, l'Albania dichiara che le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati devono essere corredati di una traduzione in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa, salvo in caso di accordi conclusi sulla base della reciprocità.

Il Ministero della Giustizia è l'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione.

Armenia

Riserve

1. Oltre ai motivi elencati nell'articolo 2, la Repubblica d'Armenia si riserva il diritto di rifiutare una domanda di assistenza giudiziaria:

- a. se il reato che ha motivato l'assistenza giudiziaria non è qualificato di « crimine » e punibile in quanto tale dalla legislazione dell'Armenia,
- b. se per il reato che ha motivato l'assistenza giudiziaria è in corso un procedimento penale nella Repubblica d'Armenia,
- c. se per il reato che ha motivato l'assistenza giudiziaria vi è una sentenza esecutiva o una decisione giudiziale che mette fine al procedimento penale.

2. Per quanto concerne l'articolo 3 della Convenzione la Repubblica d'Armenia, al momento dell'esecuzione di una commissione rogatoria per la deposizione di testimoni, prenderà in considerazione l'articolo 42 della propria Costituzione secondo cui una persona non può essere costretta a testimoniare contro se stessa, contro il proprio coniuge o contro un familiare.

3. Conformemente all'articolo 5 della Convenzione la Repubblica d'Armenia si riserva la facoltà di sottoporre l'esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti alle condizioni stabilite nei capoversi a, b, c paragrafo 1 del detto articolo 5.

Dichiarazioni

1. Conformemente all'articolo 7 della Convenzione la Repubblica d'Armenia dichiara che la citazione a comparire dovrà essere trasmessa almeno 50 giorni prima della data stabilita per la comparsa.
2. Conformemente all'articolo 15 paragrafo 6 della Convenzione, la Repubblica d'Armenia dichiara che una copia di tutte le domande di assistenza giudiziaria indirizzate alle sue autorità giudiziarie dovrà essere trasmessa contemporaneamente al Ministero della Giustizia, come previsto nel paragrafo 2 del detto articolo.
3. Conformemente all'articolo 16 paragrafo 2 della Convenzione, la Repubblica d'Armenia dichiara che le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati devono essere corredati di una traduzione certificata in lingua armena o di una traduzione in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.
4. Conformemente all'articolo 24 la Repubblica d'Armenia dichiara che, ai fini della Convenzione, sono considerate autorità giudiziarie:
 - Il Ministero di Giustizia
 - L'Ufficio del Procuratore Generale
 - Il Ministero degli Affari Interni
 - Il Ministero della Sicurezza Nazionale
 - La Corte di Cassazione
 - La Corte di Revisione
 - I Tribunali distrettuali di prima istanza della Città di Yeravan
 - Il Tribunale di prima istanza della regione di Kotayk
 - Il Tribunale di prima istanza della regione d'Ararat
 - Il Tribunale di prima istanza della regione d'Armavir
 - Il Tribunale di prima istanza della regione d'Aragatzotn
 - Il Tribunale di prima istanza della regione di Shirak
 - Il Tribunale di prima istanza della regione di Tavoush
 - Il Tribunale di prima istanza della regione di Gegharqunik
 - Il Tribunale di prima istanza della regione di Vayots Tzor
 - Il Tribunale di prima istanza della regione di Syunik.

Austria

Articolo 1 paragrafo 1. L'Austria accorderà l'assistenza giudiziaria soltanto nelle procedure concernenti reati punibili anche secondo il diritto austriaco la cui repressione sarebbe di competenza, al momento in cui è chiesta l'assistenza, delle autorità giudiziarie.

Articolo 2 lettera b. Per «altri interessi essenziali del suo paese», l'Austria intende segnatamente la protezione dell'obbligo del segreto, prevista dalla legislazione austriaca.

Articolo 5 paragrafo 1. L'Austria sottoporrà l'esecuzione delle commissioni rogatorie ai fini di perquisizioni o sequestri di oggetti alle condizioni stabilite alla lettera c.

Articolo 7 paragrafo 3. L'Austria trasmetterà la citazione destinata a una persona perseguita che si trova sul territorio austriaco solo nel caso in cui la citazione sarà comunicata all'autorità giudiziaria austriaca competente almeno 30 giorni innanzi la data stabilita per la comparsa.

Articolo 11. Nei casi di cui alle lettere a, b e c del paragrafo 1 dell'articolo 11, non sarà autorizzato il trasferimento d'un detenuto in qualità di teste o per una confrontazione.

Articolo 16 paragrafo 2. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 16, le domande e gli atti allegati devono essere corredati, ove non siano redatti in tedesco, francese o inglese, di una traduzione in una di queste lingue. Non è per contro richiesta la traduzione delle denunce di cui al paragrafo 1 dell'articolo 21.

Articolo 24. Ai fini della presente Convenzione, l'Austria considera autorità giudiziarie austriache i tribunali dell'ordine penale, il Ministero pubblico e il Ministero federale della Giustizia.

Belgio

Articolo 2. Il Governo del Regno del Belgio si riserva la facoltà di disattendere una domanda d'assistenza giudiziaria:

- a) se sussistono seri motivi per credere che essa si riferisca a un'indagine avviata per perseguire, punire o colpire altrimenti l'incolpato per la sua fede politica o religiosa, la sua cittadinanza, la sua razza o quelle del gruppo di popolazione al quale appartiene;
- b) in quanto si riferisca a un perseguimento o a una procedura incompatibile con il principio «non bis in idem»;
- c) in quanto si riferisca a un'indagine su fatti per i quali l'incolpato è già perseguito nel Belgio.

Articolo 5. Il Governo del Regno del Belgio dichiara che le commissioni rogatorie a scopo di perquisizione o di sequestro nel Belgio saranno eseguite nella misura in cui esse si riferiscono a fatti che, in virtù della Convenzione europea d'extradizione⁶, possono dar luogo all'extradizione e purché il giudice belga ne abbia concesso l'esecuzione conformemente alla sua legge nazionale.

Fintanto che la Convenzione europea di estradizione non sarà ratificata dal Belgio, le commissioni rogatorie saranno eseguite soltanto se esse si riferiscono a fatti che possono dar luogo all'extradizione secondo la legislazione belga.

⁶ RS 0.353.1

Articolo 11. Il Governo del Regno del Belgio accorderà il trasferimento temporaneo, previsto nell'articolo 11, soltanto ove trattisi di una persona che sconta una pena sul suo territorio e se ove non si oppongano considerazioni di carattere speciale.

Articolo 22. Il Governo del Regno del Belgio comunicherà le misure posteriori, menzionate nell'articolo 22, solo nella misura consentita dall'organizzazione del casellario giudiziale.

Articolo 24. Il Governo del Regno del Belgio dichiara che, per quanto concerne il Belgio, sono considerate autorità giudiziarie, ai fini della Convenzione, i membri del potere giudiziario incaricati della giurisdizione, i giudici istruttori e i membri del Ministero pubblico.

Articolo 26. A cagione dell'ordinamento particolare esistente fra i Paesi del Benelux, il Governo del Regno del Belgio non accetta i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 26 per quanto concerne i rapporti con i Paesi Bassi e il Lussemburgo.

Il Governo del Regno del Belgio si riserva la possibilità di derogare a tali disposizioni per quanto concerne i suoi rapporti con gli altri Paesi membri della Comunità Economica Europea.

Bulgaria

Riserva relativa all'articolo 2:

La Repubblica di Bulgaria dichiara che rifiuterà l'assistenza giudiziaria nel caso in cui:

- l'atto commesso non costituisce un reato in virtù della legge penale bulgara;
- l'autore del reato, per ragioni di amnistia, non è penalmente responsabile;
- la responsabilità penale non può essere fatta valere per ragioni di prescrizione previste dalla legge;
- se, dopo aver commesso il reato, l'autore è caduto in uno stato di depressione mentale permanente che esclude la responsabilità penale;
- se, nei confronti della medesima persona, è pendente un procedimento penale per lo stesso reato, una sentenza esecutiva, un decreto del procuratore o una decisione esecutiva del tribunale che pone fine al procedimento.

Dichiarazione relativa all'articolo 5 paragrafo 1

La Repubblica di Bulgaria dichiara che si riserva il diritto di eseguire commissioni rogatorie per perquisizione e sequestro di oggetti solo alle condizioni sancite nelle lettere a e c del suddetto articolo.

Dichiarazione relativa all'articolo 7 paragrafo 3

La Repubblica di Bulgaria dichiara che la citazione a comparire destinata a una persona perseguita che si trova sul suo territorio dovrà essere trasmessa alle autorità competenti entro 50 giorni dalla data stabilita per la comparsa di detta persona.

Riserva relativa all'articolo 13 paragrafo 1

L'obbligo di rilasciare estratti del casellario giudiziale include unicamente informazioni relative a procedimenti penali pendenti purché tali informazioni non costituiscano un segreto di Stato secondo la legislazione bulgara.

Dichiarazione relativa all'articolo 15 paragrafo 6

La Repubblica di Bulgaria dichiara che le domande di assistenza giudiziaria e le commissioni rogatorie devono essere indirizzate al Ministero di Giustizia.

Dichiarazione relativa all'articolo 16 paragrafo 2

La Repubblica di Bulgaria dichiara che le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati devono essere corredati di una traduzione in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa.

Dichiarazione relativa all'articolo 24

La Repubblica di Bulgaria dichiara che considererà autorità giudiziarie, ai fini della convenzione, i tribunali, la Procura e il Ministero di Giustizia.

Cipro

Riserve

Articolo 2

Il Governo della Repubblica di Cipro si riserva il diritto di rifiutare l'assistenza giudiziaria se la persona oggetto di una domanda di assistenza è stata condannata nella Repubblica di Cipro per un delitto analogo a quello che ha motivato la procedura avviata dallo Stato richiedente nei confronti di detta persona.

Articolo 5

Il Governo della Repubblica di Cipro si riserva la facoltà di sottoporre l'esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti alle condizioni enunciate nell'articolo 5 paragrafo 1 lettere a, c.

Articolo 11

Ai fini dell'articolo 11 paragrafo 1 il Governo della Repubblica di Cipro si riserva il diritto di rifiutare il trasferimento di un detenuto in tutti i casi enumerati nell'articolo 11 paragrafo 1 capoverso 2.

Ai fini dell'articolo 11 paragrafo 2, il Governo della Repubblica di Cipro si riserva il diritto di rifiutare il transito dei propri cittadini.

Dichiarazioni

Articolo 7

Ai fini dell'articolo 7 paragrafo 3 il Governo della Repubblica di Cipro dichiara che la citazione a comparire destinata ad una persona perseguita trovantesi sul proprio territorio deve essere trasmessa alle sue autorità al più tardi entro 40 giorni prima della data stabilita per la comparsa di detta persona.

Articolo 15 paragrafo 6

Le domande di assistenza giudiziaria indirizzate alla Repubblica di Cipro nel quadro della presente Convenzione devono essere trasmesse al Ministero della Giustizia e dell'Ordine pubblico. Nei casi urgenti le domande possono essere trasmesse per via Interpol.

Articolo 16 paragrafo 2

Le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati, qualora non fossero redatti in lingua inglese o greca, devono essere corredati di una traduzione in una di queste lingue.

Articolo 24

Ai fini dell'applicazione della Convenzione, il Governo della Repubblica di Cipro designa come autorità giudiziarie:

- Tutte le giurisdizioni della Repubblica di Cipro competenti in ambito penale;
- Tutti i Procuratori dell'Ufficio legislativo della Repubblica «Law Office» (Ufficio del Procuratore Generale);
- Il Ministero della Giustizia e dell'Ordine pubblico;
- Le autorità o le persone abilitate dalla legge nazionale ad indagare sulle cause penali, inclusa la Polizia, l'Ufficio delle dogane e l'autorità fiscale.

Croazia

Articolo 5 paragrafo 1

La Repubblica di Croazia dichiara di sottoporre le commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti unicamente se saranno adempiute le condizioni stabilite nell'articolo 5 paragrafo 1 lettere a), b) e c).

Articolo 7 paragrafo 3

La Repubblica di Croazia dichiara che la citazione a comparire destinata ad una persona perseguita che si trova sul territorio croato dovrà essere trasmessa alle competenti autorità giudiziarie croate almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua comparsa.

Articolo 15

La Repubblica di Croazia dichiara che le commissioni rogatorie devono essere trasmesse al Ministero della Giustizia della Repubblica di Croazia. Nei casi urgenti, le commissioni rogatorie possono essere trasmesse al Ministero della Giustizia della Repubblica di Croazia attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL).

Articolo 16 paragrafo 2

La Repubblica di Croazia dichiara che le commissioni rogatorie e gli atti allegati devono essere corredati di una traduzione in lingua croata o, qualora non fosse possibile, in lingua inglese.

Articolo 24

Ai fini della presente Convenzione, le autorità giudiziarie della Repubblica di Croazia sono i Tribunali e il Ministero Pubblico.

Danimarca

Articolo 2. L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata qualora le autorità giudiziarie della Danimarca o d'uno Stato terzo abbiano avviato un perseguimento giudiziario del prevenuto per il delitto motivante il procedimento nella Parte richiedente, oppure qualora l'incolpato sia stato condannato od assolto, con giudizio definitivo, dalle dette autorità per detto delitto, o, infine, qualora le dette autorità abbiano deciso di non intentare il procedimento o di interromperlo.

Articolo 3 paragrafo 2. La domanda d'escussione d'un teste o d'un perito sotto giuramento potrà essere riusata se il tribunale danese competente non ritiene necessario farlo prestare.

Articolo 5 paragrafo 1. La domanda di perquisizione o sequestro potrà essere respinta qualora le condizioni elencate nelle lettere *a* e *c* del presente paragrafo non siano soddisfatte.

Articolo 7 paragrafo 1. Una domanda implicante più della semplice consegna degli atti al destinatario può essere respinta.

Articolo 7 paragrafo 3. Una citazione per una persona perseguita trovantesi in territorio danese va trasmessa alla competente autorità danese almeno 30 giorni prima della data stabilita per la comparsa.

Articolo 11 paragrafo 2. Il Governo danese formula riserve sull'insieme del disposto.

Articolo 13 paragrafo 1. L'obbligo di trasmettere estratti del casellario giudiziale s'applica solo al fascicolo penale degli incolpati o prevenuti.

Articolo 13 paragrafo 2. Il Governo danese formula riserve sull'insieme del disposto.

Articolo 16 paragrafo 2. Le domande e gli atti allegati, di Stati diversi dalla Germania, l'Inghilterra, l'Austria, la Francia, l'Irlanda, la Norvegia e la Svezia devono essere corredati d'una traduzione in danese o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, con riserva, per atti più importanti, della traduzione in danese da effettuare, eventualmente, a spese della Parte richiedente.

Articolo 24. Il termine «autorità giudiziarie» designa, in Danimarca, i tribunali e il Ministero pubblico che, giusta il codice danese d'organizzazione giudiziaria e di procedura, comprende il Ministero di Giustizia, il procuratore generale, i procuratori, il prefetto di polizia di Copenhagen e i commissari di polizia.

Articolo 26. Il protocollo d'assistenza giudiziaria del 26 giugno 1957, fra Danimarca, Norvegia e Svezia, rimane in vigore.

Estonia

- 1) Conformemente all'articolo 23 paragrafo 1 e all'articolo 2, la Repubblica d'Estonia si riserva la facoltà di disattendere la domanda di assistenza giudi-

ziaria quando l'infrazione che ha motivato la richiesta non è perseguibile secondo la legge estone;

- 2) Conformemente all'articolo 5 paragrafo 1, la Repubblica d'Estonia dichiara di sottoporre l'esecuzione delle commissioni rogatorie ai fini di perquisizioni o sequestri alle condizioni stabilite nell'articolo 5 paragrafo 1, sottoparagrafi (a) e (c);
- 3) Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3, la Repubblica d'Estonia dichiara che la citazione destinata a una persona perseguita che si trova sul territorio estone deve essere comunicata almeno 40 giorni prima della data stabilita per la comparsa;
- 4) Conformemente all'articolo 15 paragrafo 6, la Repubblica d'Estonia dichiara che una copia delle commissioni rogatorie indirizzate direttamente alle sue autorità giudiziarie dovrà essere trasmessa al Ministero di Giustizia;
- 5) Conformemente all'articolo 16 paragrafo 2, la Repubblica d'Estonia dichiara che le domande e gli atti allegati, trasmessi alle autorità estone, dovranno essere corredati di una traduzione in inglese;
- 6) Conformemente all'articolo 23 paragrafo 1, la Repubblica d'Estonia comunicherà le informazioni relative all'articolo 22 solo per domande concrete;
- 7) Conformemente all'articolo 24, la Repubblica d'Estonia dichiara che, per quanto la riguarda, le autorità giudiziarie sono i tribunali, la Procura, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

Finlandia

Riserve

Articolo 2

La Finlandia dichiara che l'assistenza giudiziaria può essere rifiutata se:

- a) il reato è oggetto di un'istruttoria aperta in Finlandia o in uno Stato terzo;
- b) la persona incolpata nello Stato richiedente è chiamata in giudizio o è stata definitivamente condannata o assolta in Finlandia o in uno Stato terzo;
- c) le autorità competenti in Finlandia o in uno Stato terzo hanno deciso di porre fine all'istruttoria o al perseguimento o di non aprire l'istruttoria né avviare il perseguimento per il reato;
- d) la prescrizione del perseguimento o dell'esecuzione della pena è acquisita nel diritto finlandese.

Articolo 11

La Finlandia dichiara che l'assistenza di cui all'articolo 11 non potrà essere ottenuta sul suo territorio.

Dichiarazioni

Articolo 5

La Finlandia dichiara che subordinerà l'esecuzione delle commissioni rogatorie per sequestro o perquisizione di cui all'articolo 5 alle condizioni menzionate nelle lettere a e c del suddetto articolo.

Articolo 7 paragrafo 3

La Finlandia dichiara che la consegna di una citazione a comparire destinata a una persona che si trova sul suo territorio potrà essere rifiutata se la suddetta citazione non è stata trasmessa alle autorità finlandesi competenti almeno 30 giorni prima della data stabilita per la comparsa.

Articolo 16 paragrafo 1

La Finlandia dichiara che le domande e gli atti allegati non redatti in finlandese, svedese, danese o norvegese né in inglese, francese o tedesco dovranno essere corredati di una traduzione in una di queste lingue.

Articolo 22

La Finlandia dichiara che informerà le altre Parti Contraenti delle sentenze penali di cui all'articolo 22 della convenzione solo nella misura in cui tali informazioni possano essere estratte dal casellario giudiziale in applicazione della legge del 20 agosto 1993 sul casellario giudiziale (770/93). Non notificherà misure posteriori alla condanna.

Articolo 24

La Finlandia dichiara che, ai fini della presente convenzione, sono considerate autorità giudiziarie in Finlandia:

- il Ministero di Giustizia;
- i tribunali di prima istanza (käräjäoikeus/tingsrätt), le corti di appello (hovioikeus/hovrätt) e la Corte suprema (korkein oikeus/högsta domstolen);
- i procuratori pubblici;
- le autorità di polizia, le autorità doganali e i membri della polizia delle frontiere nella loro qualità di autorità abilitate a svolgere un'istruttoria penale preliminare conformemente alla legge del 30 aprile 1987 sull'istruttoria penale preliminare (449/87).

Francia

Articolo 7 paragrafo 3. Le citazioni a comparire per una persona perseguita, trovatesi sul territorio francese, dovranno essere trasmesse alle autorità francesi almeno 30 giorni prima della data stabilita per la comparsa.

Articolo 15 paragrafo 2. Nel caso di urgenza, quando le commissioni rogatorie previste negli articoli 3, 4 e 5 saranno trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente alle autorità giudiziarie della Parte richiesta, una copia di tali commissioni rogatorie dovrà essere inviata simultaneamente al Ministero della Giustizia della Parte richiesta.

Articolo 15 paragrafo 4. Le domande d'assistenza giudiziaria diverse da quelle previste nell'articolo 15 paragrafi 1 e 3, e segnatamente le domande d'inchiesta preliminare al perseguimento, dovranno essere trasmesse dal Ministero della Giustizia della Parte richiedente al Ministero della Giustizia della Parte richiesta e ritornate per la stessa via.

Il Governo francese dichiara che, per motivi d'organizzazione interna e di funzionamento del casellario giudiziale in Francia, le autorità incaricate di esso sono nell'impossibilità materiale di avvertire automaticamente le Parti Contraenti, conformemente all'articolo 22, delle misure posteriori alla condanna di loro cittadini, come i provvedimenti di grazia, di riabilitazione o d'amnistia, che fanno oggetto di un'iscrizione nel casellario giudiziale.

Esso assicura nondimeno che tali autorità, qualora fossero interrogate su casi particolari, preciseranno, nella misura del possibile, alle Parti suddette la situazione penale dei loro cittadini.

Il Governo francese dichiara che, ai fini della presente Convenzione (articolo 24), devono essere considerate autorità giudiziarie francesi le seguenti autorità:

- i primi presidenti, i presidenti, i consiglieri e i giudici delle giurisdizioni penali,
- i giudici d'istruzione di tali giurisdizioni,
- i membri del Ministero pubblico presso tali giurisdizioni, cioè:
- i procuratori generali,
- gli avvocati generali,
- i sostituti dei procuratori generali,
- i procuratori della Repubblica e i loro sostituti,
- i rappresentanti del Ministero pubblico presso i tribunali di polizia,
- i commissari del governo presso i tribunali delle forze armate.

La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale non sarà applicabile all'Algeria, nonostante le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 2, avendo quest'ultima conseguito l'indipendenza dopo la firma della Convenzione da parte del Governo francese.

Georgia

Articolo 2

Il Ministero degli Affari Esteri della Georgia dichiara che l'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata:

- a. se sono state avviate procedure penali in Georgia per reati che hanno motivato l'assistenza giudiziaria;
- b. se per il reato che ha motivato l'assistenza giudiziaria è già stata pronunciata una sentenza definitiva da un tribunale.

Articolo 5

La Georgia si riserva la facoltà di sottoporre l'esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti alle condizioni stabilite nell'articolo 5 paragrafo 1 lettere «a», «b» e «c».

Articolo 15 paragrafo 6

Conformemente all'articolo 15 paragrafo 6, copie delle commissioni rogatorie devono essere trasmesse al Ministero della Giustizia della Georgia.

Articolo 16 paragrafo 2

Ogni domanda di assistenza giudiziaria e gli atti allegati devono essere trasmessi in inglese o in russo.

Articolo 24

Ai fini della presente Convenzione la Georgia considera «autorità giudiziarie»:

- la Corte Costituzionale,
- i Tribunali ordinari,
- l'Ufficio del Procuratore Generale.

Germania

Articolo 5. La perquisizione e il sequestro di oggetti sono autorizzati unicamente se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 5 paragrafo 1 (a) e (c) della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 7. Qualsiasi domanda di consegna di una citazione a comparire per una persona perseguita trovandosi in territorio della Repubblica federale di Germania sarà, in principio, eseguita soltanto alla condizione che sia stata trasmessa all'autorità competente al più tardi un mese prima della data stabilita per la compar-
sa.

Articolo 11. Il trasferimento di un testimone sarà rifiutato nei casi enumerati al paragrafo 1 capoverso 2.

Articolo 16. Qualora la domanda di assistenza giudiziaria e gli atti allegati non fossero in lingua tedesca, dovranno essere corredati d'una traduzione in tedesco o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

Articolo 24. Ai fini della presente Convenzione, le autorità giudiziarie sono:
der Bundesminister der Justiz (il Ministro federale della Giustizia), Bonn-Bad-Godesberg;
der Bundesgerichtshof (la Corte federale di Giustizia), Karlsruhe;
der Generalbundesanwalt bei dem Bundesgerichtshof (il Procuratore Generale federale presso la Corte di Giustizia), Karlsruhe;
das Justizministerium Baden-Württemberg (il Ministero di Giustizia di Baden-Württemberg), Stoccarda;
das Bayerische Staatsministerium der Justiz (il Ministero di Stato bavarese di Giustizia), Monaco;
der Senator für Justiz (il Senatore [Ministro] per la Giustizia), Berlino;
der Senator für Rechtspflege und Strafvollzug (il Senatore [Ministro] per la Giusti-

zia e l'Amministrazione penitenziaria), Brema;
die Justizbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg (il Dipartimento di Giustizia della città libera e anseatica di Amburgo), Amburgo;
der Hessische Minister der Justiz (il Ministro della Giustizia di Hesse), Wiesbaden;
der Niedersächsische Minister der Justiz (il Ministro della Giustizia della Bassa Sassonia), Hannover;
der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen (il Ministro della Giustizia della Renania del Nord-Westfalia), Düsseldorf;
das Ministerium der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz (il Ministero di Giustizia della Renania-Palatinato), Mainz;
der Minister für Rechtspflege des Saarlandes (il Ministro della Giustizia della Saar), Saarbrücken;
der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (il Ministro della Giustizia di Schleswig-Holstein), Kiel;
das Bayerische Oberste Landesgericht (la Corte suprema bavarese), Monaco;
die Oberlandesgerichte (i tribunali regionali superiori);
die Landgerichte (i tribunali regionali);
die Amtsgerichte (i tribunali cantonali);
die Staatsanwaltschaft bei dem Bayerischen Obersten Landesgericht (la Procura pubblica presso la Corte suprema bavarese), Monaco;
die Staatsanwaltschaften bei den Oberlandesgerichten (le Procure pubbliche presso i tribunali regionali superiori);
die Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten (le Procure pubbliche presso i tribunali regionali);
die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen (l'Ufficio centrale delle autorità di giustizia dei Länder per la ricerca dei crimini nazionalsocialisti), Ludwigsburg.
das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Potsdam (il Ministero di Giustizia di Brandeburgo);
der Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin (il Ministro di Giustizia e degli Affari federali e europei di Meclenburgo-Pomerania occidentale);
das Sächsische Staatsministerium der Justiz, Dresden (il Ministero di Stato di Giustizia della Sassonia);
das Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg (il Ministero di Giustizia della Sassonia-Anhalt);
das Thüringer Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten, Erfurt (il Ministero di Giustizia e degli Affari federali e europei della Turingia).

Articolo 25. La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 s'applicherà parimenti al Land Berlino con effetto a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore per la Repubblica federale di Germania.

Gran Bretagna

Riserve

1. Articolo 2

Per quanto concerne l'articolo 2 il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord si riserva la facoltà di disattendere una domanda di assistenza giudiziaria qualora l'imputato sia stato condannato o assolto nel Regno Unito o in uno Stato terzo per un reato analogo a quello motivante il procedimento nello Stato richiedente.

2. Articolo 3

Per quanto concerne l'articolo 3 il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord si riserva la facoltà di non fare deporre testimoni o di non chiedere la trasmissione di fascicoli o altri documenti nei casi in cui la propria legislazione non l'esonerasse dalla trasmissione di prove per motivi di privilegio, non obbligo o per altro motivo.

3. Articolo 5 (1)

Per quanto concerne l'articolo 5 paragrafo 1, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord si riserva la facoltà di sottoporre l'esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti alle seguenti condizioni:

- a) il reato motivante la commissione rogatoria deve essere punibile secondo la legge della Parte richiedente e del Regno Unito;
- b) l'esecuzione della commissione rogatoria deve essere compatibile con la legge del Regno Unito.

4. Articolo 11 (2)

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non accetterà le domande di transito sul proprio territorio dei detenuti, in conformità dell'articolo 11 paragrafo 2.

5. Articolo 12

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord accorderà l'immunità prevista nell'articolo 12 solo se specificamente richiesta dalla persona alla quale sarà conferita o dalle autorità competenti della Parte richiedente. Per contro non verrà concessa qualora le autorità giudiziarie del Regno Unito ritengano che tale provvedimento non sia nell'interesse pubblico.

6. Articolo 21

Il Governo del Regno Unito si riserva la facoltà di non applicare l'articolo 21.

Dichiarazioni

Articolo 15 (1)

Per quanto concerne il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord i riferimenti al «Ministero della Giustizia», di cui agli articoli 11 paragrafo 2, 15 paragrafi 1, 3 e 6, 21 paragrafo 1, e 22 concernono il Ministero dell'interno («Home Office»).

Articolo 16 (2)

Conformemente all'articolo 16 paragrafo 2, il Governo del Regno Unito si riserva la facoltà di esigere che le domande e gli atti allegati debbano essere corredati della traduzione in inglese.

Articolo 24

Conformemente all'articolo 24 della Convenzione, il Governo del Regno Unito considera le persone o gli organi seguenti al pari di autorità giudiziarie:

- Magistrates' courts, the Crown Court and the High Court;
- the Attorney General for England and Wales;
- the Director of Public Prosecutions and any Crown Prosecutor;
- the Director and any designated member of the Serious Fraud Office;
- the Secretary of State for Trade and Industry in respect of his function of investigating and prosecuting offences;
- any Assistant Secretary (Legal) in charge of Prosecution Division of HM Customs and Excise;
- District Courts and Sheriff Courts and the High Court of Justiciary;
- the Lord Advocate;
- any Procurator Fiscal;
- the Attorney General for Northern Ireland;
- the Director of Public Prosecutions in Northern Ireland.

Grecia

Il Governo ellenico formula riserve formali sugli articoli 4 e 11, incompatibili con gli articoli 97 e 459 del Codice ellenico di procedura penale.

Irlanda

Riserve

Articolo 2

Il Governo irlandese si riserva il diritto di rifiutare l'assistenza giudiziaria quando in Irlanda o in uno Stato terzo sono in corso o già conclusi per lo stesso fatto procedimenti penali contro la persona oggetto della domanda di assistenza.

Il Governo irlandese si riserva il diritto di subordinare la trasmissione di ogni documento o mezzo di prova, in risposta a una domanda di assistenza giudiziaria, alla condizione che detti documenti o mezzi non vengano utilizzati, senza il suo consenso, per fini non specificati nella domanda.

Articolo 3

Il Governo irlandese si riserva il diritto di non escutere un teste e di non trasmettere fascicoli o documenti se la propria legge riconosce in merito privilegi, il non obbligo di testimoniare o un'altra esenzione dall'obbligo di testimoniare.

Articolo 11 paragrafo 2

Il Governo irlandese non può acconsentire alle domande fatte in virtù dell'articolo 11 paragrafo 2 riguardo al transito sul suo territorio di una persona detenuta.

Articolo 21

Il Governo irlandese si riserva il diritto di non applicare l'articolo 21.

Articolo 22

In conformità dell'articolo 22, il Governo irlandese trasmetterà le sentenze penali e le misure posteriori solo qualora consentito dall'organizzazione del proprio casellario giudiziale.

*Dichiarazioni**Articolo 5 paragrafo 1*

Il Governo irlandese si riserva la facoltà di sottoporre l'esecuzione di commissioni rogatorie per perquisizioni o sequestro di oggetti alle condizioni seguenti:

- a) il fatto motivante la commissione rogatoria deve essere punibile secondo la legge della Parte richiedente e secondo la legge irlandese; e
- b) l'esecuzione della commissione rogatoria deve essere compatibile con la legge irlandese.

Articolo 15 paragrafo 1

Ai fini dell'articolo 11 paragrafo 2, articolo 15 paragrafi 1, 3 e 6, articolo 21 paragrafo 1 e articolo 22, il Governo irlandese dichiara che, per quanto lo riguarda, il «Ministero di Giustizia» è il «Department of Justice».

Articolo 15 paragrafo 6

Conformemente all'articolo 15 paragrafo 6 il Governo irlandese comunica che tutte le domande di assistenza giudiziaria nel quadro della Convenzione devono essere trasmesse al "Department of Justice".

Articolo 16 paragrafo 2

Conformemente all'articolo 16 paragrafo 2, il Governo irlandese si riserva la facoltà di esigere che le domande di assistenza e gli atti allegati gli siano trasmessi corredati di una traduzione in lingua irlandese o inglese.

Articolo 24

Il Governo irlandese dichiara che le autorità seguenti devono essere considerate autorità giudiziarie, in conformità dell'articolo 24 della Convenzione:

- il «District Court»
- il «Circuit Court»
- l'«High Court»
- una «Special Criminal Court»
- una «Court of Criminal Appeal»
- la «Supreme Court»

- l'«Attorney General of Ireland»
- il «Director of Public Prosecutions»
- il «Chief State Solicitor».

Islanda

Riserve

Articolo 1 paragrafo 1. L'Islanda accorda l'assistenza giudiziaria solo nelle procedure per reati punibili anche secondo il diritto islandese.

L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata:

- a) se le autorità giudiziarie dell'Islanda o di uno Stato terzo hanno intentato una procedura giudiziaria contro l'incolpato per il reato che ha motivato la procedura nello Stato richiedente; o
- b) se l'incolpato è stato definitivamente condannato o assolto dalle autorità giudiziarie dell'Islanda o di uno Stato terzo per il reato che ha motivato la procedura nello Stato richiedente; o
- c) se le autorità competenti dell'Islanda o di uno Stato terzo hanno deciso di intermettere o di non intentare la procedura per quanto concerne il reato che ha motivato la procedura nello Stato richiedente.

Articolo 13 paragrafo 1. L'obbligo di trasmettere estratti del casellario giudiziale e ogni indicazione relativa s'applica solo al fascicolo penale dell'incolpato o prevenuto per un reato rientrante nel campo penale considerato.

Dichiarazioni

Articolo 5 paragrafo 1. Ogni commissione rogatoria relativa a un sequestro o perquisizione può essere rifiutata se non sono soddisfatte le condizioni elencate all'articolo 5 paragrafo 1 lettere a), b) e c).

Articolo 7 paragrafo 3. Ogni citazione per una persona perseguita, trovantesi in territorio islandese, va trasmessa alla competente autorità islandese almeno 50 giorni prima della data stabilita per la comparsa.

Articolo 15 paragrafo 6. Le domande d'assistenza giudiziaria in virtù della Convenzione, all'indirizzo dell'Islanda, devono essere inviate al Ministero di Giustizia.

Articolo 16 paragrafo 2. Le domande e gli allegati che non sono redatti in lingua islandese, danese, inglese, norvegese o svedese devono essere corredati d'una traduzione in lingua islandese o inglese.

Articolo 24. Ai fini della presente Convenzione, il termine «autorità giudiziarie» designa, in Islanda, il Ministero di Giustizia, i tribunali e il Ministero pubblico, compresi i capi di polizia.

Israele

Articolo 7 paragrafo 3. La citazione a comparire destinata a una persona perseguita che si trova sul territorio d'Israele deve essere trasmessa alle sue autorità al più tardi 40 giorni prima della data fissata per la comparsa.

Articolo 15 paragrafo 6. Qualsiasi domanda e qualsiasi ulteriore comunicazione a Israele in virtù della Convenzione devono essere trasmesse al seguente indirizzo: «Ministry of Justice, Directorate of Courts, Department of Legal Assistance to Foreign Countries, P.O. Box 34142 – 91340 Jerusalem».

Articolo 16. Israele esigerà che le domande e gli atti allegati gli siano trasmessi accompagnati da una traduzione in ebraico, inglese o francese.

Articolo 22. Israele non si impegnerà ad avvisare automaticamente delle «misure posteriori» previste dall'articolo 22 ma non risparmierà nessun sforzo per farlo.

Articolo 24. Ai fini della Convenzione, le autorità seguenti sono considerate autorità giudiziarie dallo Stato di Israele:

- tutti i tribunali o Corte competente;
- il Procuratore Generale dello Stato di Israele;
- il Procuratore di Stato dello Stato di Israele;
- il Direttore del Dipartimento degli Affari internazionali al Ministero della Giustizia.

Italia

Il Governo italiano dichiara che:

- conformemente all'articolo 24, vanno considerate come autorità giudiziarie ai fini della Convenzione, le seguenti autorità italiane:

Corte Costituzionale;

- Commissione parlamentare d'inchiesta;
- Procuratori Generali della Repubblica;
- Corti e Tribunali ordinari;
- Tribunali militari;
- Uffici dei pubblici Ministeri presso i Tribunali militari;
- Giudici d'istruzione;
- Consiglieri d'istruzione;
- Pretori;
- giusta gli articoli 16 e 21 paragrafo 3, l'Italia esigerà, a condizione di reciprocità, che le domande d'assistenza giudiziaria, con gli atti allegati e le denunce di cui all'articolo 21, siano corredati d'una traduzione in francese o in inglese.

Il Governo italiano domanda che:

- considerato il disposto dell'articolo 15 paragrafo 6, allorché la richiesta di assistenza è rivolta direttamente alle autorità giudiziarie italiane, copia delle relative commissioni rogatorie sia comunicata al Ministero di Giustizia.

Lettonia

In applicazione dell'articolo 15 paragrafo 6, la Repubblica di Lettonia dichiara che le domande devono essere trasmesse al:

Ministero dell'Interno - durante l'inchiesta preliminare al perseguimento penale:

Raina blvd 6,

Riga, LV - 1533, Lettonia

Fax: 371.2.223853

Tel.: 371.2.219263

Ufficio del Procuratore Generale - durante la fase istruttoria, prima che la causa sia deferita a un tribunale:

O. Kalpaka blvd 6,

Riga, LV - 1801, Lettonia

Fax: 371.7.212231

Tel.: 371.7.320085

Ministero di Giustizia – durante la fase del giudizio:

Brīvības blvd 36,

Riga, LV - 1536, Lettonia

Fax: 371.7.285575

Tel.: 371.7.280437 - 371.7.282607

In applicazione dell'articolo 16 paragrafo 2, la Repubblica di Lettonia esige che le domande e gli atti allegati le siano trasmessi corredati di una traduzione in inglese.

In applicazione dell'articolo 24, la Repubblica di Lettonia precisa che, ai fini della Convenzione, sono autorità giudiziarie i tribunali, l'ufficio del Procuratore Generale e la Polizia.

Liechtenstein

Articolo 5 paragrafo 1. Il Governo del Principato del Liechtenstein dichiara che il Principato del Liechtenstein sottoporrà l'esecuzione di una commissione rogatoria implicante l'applicazione di qualsiasi misura coercitiva alla condizione menzionata nell'articolo 5 paragrafo 1 lettera *a* della Convenzione.

Articolo 16 paragrafo 2. Il Principato del Liechtenstein esige che le commissioni rogatorie indirizzate alle autorità liechtensteinesi come pure i loro allegati, ove non siano redatti in lingua tedesca – eccettuata la richiesta di notificazione d'una citazione – siano corredati di una traduzione in tale lingua.

Lituania

Per quanto concerne l'articolo 2, la Repubblica di Lituania si riserva il diritto di disattendere una domanda di assistenza giudiziaria nella misura in cui si riferisca a:

- a) un reato non qualificato di «crimine» e punibile in quanto tale dalla legislazione della Lituania;
- b) un reato per il quale sono state avviate procedure penali nella Repubblica di Lituania o in uno Stato terzo;
- c) un reato per il quale le autorità giudiziarie della Repubblica di Lituania hanno rifiutato di essere investite oppure hanno abbandonato il procedimento.

Per quanto concerne l'articolo 13, la Repubblica di Lituania dichiara che gli estratti e le informazioni del casellario giudiziale possono essere ottenuti soltanto per una persona deferita alla giustizia.

Conformemente all'articolo 5 paragrafo 1, la Repubblica di Lituania si riserva la facoltà di sottoporre l'esecuzione delle commissioni rogatorie ai fini di perquisizioni o sequestri di oggetti alle condizioni stabilite nelle lettere a), b) e c).

Conformemente all'articolo 15 paragrafo 6, la Repubblica di Lituania accorderà l'assistenza giudiziaria solo se le commissioni rogatorie saranno trasmesse direttamente al Ministero di Giustizia della Repubblica di Lituania.

Conformemente all'articolo 16 paragrafo 2, la Repubblica di Lituania dichiara di riservarsi la facoltà di esigere che tutte le domande e gli atti allegati le vengano trasmessi in lingua lituana o corredati di una traduzione in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa; in mancanza di ciò, chiederà un risarcimento per tutte le spese incorse per la traduzione.

Conformemente all'articolo 24, la Repubblica di Lituania dichiara che le autorità seguenti sono considerate autorità giudiziarie ai fini della Convenzione: Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania, Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica di Lituania e Corti di Lituania, fatta astrazione della Corte costituzionale.

Lussemburgo

Articolo 2. Il Procuratore Generale di Stato del Granducato del Lussemburgo si riserva la facoltà di non dare seguito a una domanda di assistenza giudiziaria:

- a. in quanto si riferisca a un perseguimento o a una procedura incompatibile con il principio «*ne bis in idem*».
- b. in quanto si riferisca a un'indagine su fatti per i quali il prevenuto è già perseguito nel Granducato del Lussemburgo.

Articolo 5. Il Governo del Granducato del Lussemburgo dichiara che le commissioni rogatorie a scopo di perquisizione o di sequestro nel Granducato del Lussemburgo saranno eseguite soltanto nella misura in cui esse si riferiscono a fatti che, in virtù della Convenzione europea d'estradizione⁷, possono dar luogo all'estradizione e

⁷ RS 0.353.1

purché il giudice lussemburghese abbia concesso l'esecuzione conformemente alla sua legge nazionale.

Articolo 11. Il Governo del Granducato del Lussemburgo accorderà il trasferimento temporaneo, previsto nell'articolo 11, soltanto ove trattisi di una persona che sconta una pena sul suo territorio e ove non si oppongano considerazioni di carattere speciale.

Articolo 16. Il Governo del Granducato del Lussemburgo esigerà che le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati siano corredati d'una traduzione in francese, in tedesco o in inglese.

Articolo 22. Il Governo del Granducato del Lussemburgo comunicherà le misure posteriori, menzionate nell'articolo 22, solo nella misura consentita dall'organizzazione del casellario giudiziale.

Articolo 24. Il Governo del Granducato del Lussemburgo dichiara che per quanto concerne il Granducato del Lussemburgo, sono considerate autorità giudiziarie, ai fini della Convenzione, i membri del potere giudiziario incaricati della giurisdizione, i giudici istruttori e i membri del Ministero pubblico.

Articolo 26. A cagione dell'ordinamento particolare esistente fra i Paesi del Benelux, il Governo del Granducato del Lussemburgo non aderisce ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 26 per quanto concerne i rapporti con i Paesi Bassi e il Belgio.

Il Governo del Granducato del Lussemburgo si riserva la possibilità di derogare a tali disposizioni per quanto concerne i suoi rapporti con gli altri Paesi membri della Comunità Economica Europea.

Malta

Articolo 2

Il Governo di Malta si riserva il diritto di rifiutare una domanda di assistenza se la persona oggetto di tale domanda è stata condannata o assolta a Malta per un reato relativo allo stesso atto che ha motivato il procedimento avviato nello Stato richiedente nei confronti della stessa persona.

Articolo 3

Il Governo di Malta si riserva il diritto di non far deporre testimoni o di non chiedere la trasmissione di fascicoli o di altri documenti qualora la propria legislazione lo esonerasse, nella fattispecie, dalla trasmissione di prove per motivi di privilegio, non obbligo o per altro motivo.

Articolo 5 paragrafo 1

Il Governo di Malta si riserva il diritto di non eseguire una commissione rogatoria per perquisizione o sequestro se:

- a) l'atto motivante la commissione rogatoria non è punibile secondo la legge della Parte richiedente e la legge di Malta; oppure se
- b) l'esecuzione della commissione rogatoria non è compatibile con la legge di Malta.

Articolo 7 paragrafo 3

Ai fini dell'articolo 7 paragrafo 3, il Governo di Malta chiede che la citazione a comparire destinata a una persona perseguita che si trova sul suo territorio sia trasmessa alle sue autorità almeno 50 giorni prima della data della comparsa.

Articolo 11

Il Governo di Malta non può accedere alle domande formulate in applicazione dell'articolo 11.

Articolo 12

Il Governo di Malta potrà accordare l'immunità prevista dall'articolo 12 solo se specificatamente richiesta dalla persona alla quale si applicherebbe o dalle autorità competenti dello Stato richiedente. Non sarà concessa qualora il Governo di Malta ritenga che non sia nell'interesse pubblico.

Articolo 15 paragrafo 6

Il Governo di Malta dichiara che tutte le domande di assistenza devono essere trasmesse all'Attorney General.

Articolo 16 paragrafo 2

Il Governo di Malta dichiara che le domande e i documenti allegati devono essere corredati della traduzione in inglese.

Articolo 21

Il Governo di Malta si riserva il diritto di non applicare l'articolo 21.

Articolo 24

Conformemente all'articolo 24, il Governo di Malta considera «autorità giudiziarie» ai fini della presente convenzione le persone o gli organi seguenti:

- i tribunali di prima istanza («Magistrates Courts»), il tribunale minorile («Juvenile Court»), la corte d'assise («Criminal Court») e la Corte d'appello in materia penale («Court of Criminal Appeal»);
- il Procuratore generale («Attorney General»), il Procuratore generale aggiunto («Deputy Attorney General»), l'aggiunto del Procuratore generale («Assistant to the Attorney General») e il Consiglio principale della Repubblica («Senior Counsel for the Republic»);
- i giudici di prima istanza («Magistrates»).

Moldavia

1. In virtù dell'articolo 2, la Repubblica di Moldavia dichiara di rifiutare l'assistenza giudiziaria quando:

- l'atto commesso non costituisce reato in virtù della legislazione della Repubblica di Moldavia;
- l'autore del reato non è perseguito a motivo d'amnistia;
- la responsabilità penale non può essere invocata a motivo di prescrizione prevista dalla legge;

- a seguito del reato commesso, il prevenuto si trova in uno stato di depressione mentale continua che esclude la responsabilità penale;
- contro lo stesso prevenuto e per lo stesso reato, è in corso un procedimento penale;
- contro lo stesso prevenuto e per lo stesso reato, vi è una sentenza esecutiva o una decisione giudiziale che mette fine al procedimento penale.

2. In virtù dell'articolo 5 paragrafo 1, la Repubblica di Moldavia dichiara di riservarsi il diritto di sottoporre le commissioni rogatorie ai fini di perquisizioni o sequestro di oggetti alle condizioni stabilite nell'articolo 5 paragrafo 1 lettere a), b) e c).

3. La Repubblica di Moldavia si riserva il diritto di non dare seguito alle domande di assistenza giudiziaria previste nell'articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione.

4. In virtù dell'articolo 15 paragrafo 6, la Repubblica di Moldavia dichiara che le domande di assistenza giudiziaria devono essere trasmesse al Ministero di Giustizia o all'Ufficio del Procuratore Generale.

5. In virtù dell'articolo 16 paragrafo 2, la Repubblica di Moldavia dichiara che le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati devono essere redatti in lingua moldava o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o tradotte in una di queste lingue.

6. In virtù dell'articolo 24, la Repubblica di Moldavia dichiara di considerare come autorità giudiziarie, ai fini della Convenzione, le Corti di prima istanza (*judicatoriile*), i tribunali (*tribunalele*), la Corte d'appello (*Curtea de Apel*), la Corte suprema di Giustizia (*Curtea Suprema de Justitie*), il Ministero di Giustizia (*Ministerul Justitiei*), l'Ufficio del Procuratore Generale (*Procuratura Generala*) e gli organi del Procuratore Generale della Repubblica di Moldavia (*organele procuraturii Republicii Moldova*).

Norvegia

Articolo 2. L'assistenza potrà essere negata:

- a) se l'imputato è perseguito dal Ministero pubblico norvegese o dalle autorità giudiziarie d'uno Stato terzo per il reato o i reati onde è perseguito nello Stato richiedente; oppure
- b) se l'imputato è stato condannato o assolto con sentenza definitiva d'un tribunale norvegese o d'un'autorità giudiziaria di uno Stato terzo, per il o i reati ond'è perseguito nello Stato richiedente, o se il Ministero pubblico norvegese, o le autorità giudiziarie d'uno Stato terzo, hanno deciso di non tentare alcun perseguimento, o di abbandonarlo, circa il detto o i detti reati.

Articolo 5 paragrafo 1. La domanda di perquisizione o sequestro potrà essere respinta qualora le condizioni elencate nelle lettere *a*, *b* e *c* del presente paragrafo non siano soddisfatte.

Articolo 7 paragrafo 1. Una domanda implicante più della semplice consegna degli atti al destinatario può essere respinta.

Articolo 7 paragrafo 3. Una citazione per una persona perseguita, trovantesi in territorio norvegese, va trasmessa alla competente autorità norvegese almeno 30 giorni prima della data stabilita per la comparsa.

Articolo 11 paragrafo 2. Il Governo norvegese formula riserve sull'insieme della disposizione.

Articolo 16 paragrafo 2. Le domande e gli atti allegati non redatti in norvegese, danese, inglese o svedese, vanno corredati d'una traduzione in norvegese. È altrimenti riservato il diritto di procedere alla traduzione a spese della Parte richiedente.

Articolo 24. Ai fini della Convenzione, il termine «autorità giudiziarie» designa, in Norvegia, i tribunali e il Ministero pubblico, compresi i capi di polizia.

Articolo 26 paragrafo 4. Si applica l'Accordo del 26 aprile 1974 sull'assistenza giudiziaria tra la Norvegia, la Danimarca, l'Islanda, la Finlandia e la Svezia.

Paesi Bassi

Articolo 2. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi si riserva la facoltà di disattendere una domanda d'assistenza giudiziaria:

- a) se esistono seri motivi per credere ch'essa si riferisca a un'indagine avviata per perseguire, punire o colpire altrimenti l'incolpato per la sua fede religiosa o politica, la sua cittadinanza, la sua razza o quelle del gruppo di popolazione al quale appartiene;
- b) in quanto si riferisca a un perseguimento o a una procedura incompatibile con il principio «non bis in idem»;
- c) in quanto si riferisca a un'indagine su fatti per i quali l'incolpato è già perseguito nei Paesi Bassi.

Articolo 5. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara che le commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti situati sul suo territorio saranno eseguite soltanto ove si riferiscano a fatti che, giusta la Convenzione europea d'extradizione⁸, possono dar luogo all'extradizione e alla condizione che il giudice olandese ne abbia accordata l'esecuzione conformemente alla sua legge nazionale.

Articolo 11. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi accorderà il trasferimento temporaneo previsto nell'articolo 11 soltanto ove trattisi di persona che sconta una pena sul suo territorio e ove non si oppongono considerazioni di carattere speciale.

Articolo 22. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi comunicherà le misure posteriori menzionate nell'articolo 22, solo nella misura consentita dell'organizzazione del casellario giudiziale.

Articolo 24. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara che per quanto concerne i Paesi Bassi sono reputate autorità giudiziarie ai fini della Convenzione, i membri del potere giudiziario incaricati della giurisdizione, i giudici d'istruzione e i membri del Ministero pubblico.

⁸ RS 0.353.1

Articolo 25 paragrafo 4. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, ove mediante dichiarazione dovesse estendere l'applicazione della Convenzione al Surinam e/o alle Antille olandesi, può includere in detta dichiarazione condizioni relative alle necessità locali e dichiarare segnatamente che la Convenzione può essere disdetta separatamente per ciascun paese.

La Missione Permanente del Regno dei Paesi Bassi dichiara che il Governo del suo Paese, conformemente all'articolo 25 paragrafo 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, estende l'applicazione della convenzione alle Antille olandesi e che le dichiarazioni e le riserve formulate dal Regno dei Paesi Bassi valgono anche per le Antille olandesi, considerato che il Governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara che:

- in merito all'articolo 16, le domande di assistenza giudiziaria relative alle Antille olandesi e ad Aruba devono essere corredate di una traduzione in inglese;
- conformemente alla sua dichiarazione relativa all'articolo 25 paragrafo 4, la convenzione può essere denunciata separatamente per quanto concerne le Antille olandesi e Aruba.

Articolo 26. Dato il regime particolare esistente tra i paesi del Benelux, il Governo del Regno dei Paesi Bassi non accetta i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 26 per quanto concerne i suoi rapporti con il Regno del Belgio e il Gran Ducato di Lussemburgo. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi si riserva la possibilità di derogare a tali disposizioni per quanto concerne i suoi rapporti con gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea.

Polonia

Articolo 5 paragrafo 1

La Repubblica di Polonia si riserva la facoltà di subordinare l'esecuzione di commissioni rogatorie per la perquisizione o il sequestro di oggetti alle condizioni menzionate nell'articolo 5 paragrafo 1 a), b), c) della Convenzione.

Articolo 7 paragrafo 3

La trasmissione della citazione può essere rifiutata se mancano meno di 30 giorni prima della data fissata per la comparsa.

Articolo 13

Saranno comunicate soltanto le informazioni figuranti nel Registro centrale delle persone condannate.

Articolo 15 paragrafi 2 e 6

Se le commissioni rogatorie sono trasmesse direttamente alle autorità giudiziarie, copia di esse deve essere trasmessa al Ministero di Giustizia.

Articolo 16 paragrafo 2

Le domande e gli atti allegati devono essere corredate di una traduzione in polacco o in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa; la traduzione degli atti da trasmettere non sarà richiesta se la trasmissione riveste la forma di una semplice notifica. Negli

altri casi i documenti devono essere tradotti in lingua polacca se il destinatario è cittadino polacco o risiede in Polonia.

Articolo 24

Ai fini della Convenzione i procuratori sono considerati «autorità giudiziarie».

Portogallo

Dichiarazioni formulate dal Rappresentante permanente del Portogallo in una lettera del 3 aprile 1997 registrata presso il Segretariato generale il 4 aprile 1997:

- a) Il Portogallo dichiara di subordinare le commissioni rogatorie ai fini di perquisizioni o sequestro di oggetti alle condizioni stabilite nell'articolo 5 lettere a) e c).
- b) Il Portogallo dichiara che le domande e gli atti allegati devono essere corredati di una traduzione in lingua portoghese o francese.
- c) Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3, il Portogallo dichiara che la citazione a comparire destinata a una persona perseguita che si trova sul suo territorio deve essere trasmessa alle proprie autorità entro un termine di 50 giorni.
- d) Ai sensi dell'articolo 24, il Portogallo dichiara che, ai fini della presente Convenzione, l'autorità giudiziaria è il Ministero Pubblico.

Repubblica ceca

Ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 6 della convenzione, le commissioni rogatorie relative a un procedimento penale devono essere trasmesse all'Ufficio del Procuratore generale della Repubblica ceca, prima che l'affare sia deferito a un tribunale, e al Ministero di Giustizia della Repubblica ceca, dopo che il procedimento è stato deferito a un tribunale.

Conformemente alla convenzione, la citazione a comparire destinata a una persona che si trova sul territorio della Repubblica ceca dovrà essere trasmessa alle autorità della Repubblica ceca almeno 30 giorni prima della data stabilita per la comparsa.

Conformemente all'articolo 24 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e all'articolo 8 del Protocollo addizionale, la Repubblica Ceca dichiara che le seguenti autorità devono essere considerate autorità giudiziarie: Ufficio del Procuratore Supremo della Repubblica Ceca, Uffici regionali e locali dei Procuratori, Ufficio del Procuratore della Città di Praga, Ministero di Giustizia della Repubblica Ceca, Tribunali regionali e locali e Tribunale della Città di Praga.

Repubblica Slovacca

Articolo 15 paragrafo 6

Le commissioni rogatorie di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono essere trasmesse al Ministero della Giustizia della Repubblica slovacca se i procedimenti nella Parte richiedente hanno raggiunto la fase di deliberazione. In tutti gli altri casi devono essere trasmesse all'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica slovacca.

Le domande previste all'articolo 11 devono essere trasmesse al Ministero della Giustizia della Repubblica slovacca.

Le domande previste all'articolo 13 paragrafo 1 come anche le denunce previste all'articolo 21 paragrafo 1 devono essere trasmesse all'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica slovacca.

Articolo 16 paragrafo 2

La Repubblica slovacca chiede alle Parti contraenti che le domande e gli atti allegati trasmessi alle proprie autorità, ove non siano redatti in lingua slovacca o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, siano corredati di una traduzione in una di queste lingue.

Articolo 24

Ai fini della presente Convenzione, le autorità giudiziarie della Repubblica slovacca sono le seguenti: il Ministero della Giustizia della Repubblica di Slovenia, l'Ufficio del Procuratore Generale, tutti i tribunali e gli uffici dei procuratori qualunque sia la loro denominazione.

Romania

Articolo 5 paragrafo 1

Le commissioni rogatorie per perquisizioni o sequestri di oggetti saranno sottoposte alle seguenti condizioni:

- a. il reato che ha motivato la commissione rogatoria è suscettibile di dare luogo a un'extradizione secondo la legge della Romania,
- b. l'esecuzione della commissione rogatoria è compatibile con la legge della Romania.

Articolo 7 paragrafo 3

La citazione a comparire destinata ad una persona perseguita che si trova sul territorio della Romania deve essere trasmessa all'autorità romena competente al più tardi 40 giorni prima della data stabilita per la sua comparsa.

Articolo 15 paragrafo 6

- a. le domande di assistenza giudiziaria in fase di accertamento e perseguimento penale sono trasmesse alla Procura presso la Corte suprema di Giustizia della Romania,
- b. le domande di assistenza giudiziaria in fase di procedimento penale sono trasmesse al Ministero della Giustizia,
- c. le domande di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 15 paragrafo 3 sono trasmesse al ministero dell'interno,
- d. in casi urgenti le commissioni rogatorie possono essere inviate direttamente alle istanze giudiziarie o alle relative Procure e una copia sarà trasmessa al Ministero della Giustizia o alla Procura presso la Corte suprema di Giustizia, secondo i casi.

Articolo 16 paragrafo 2

Le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati, trasmessi alle autorità giudiziarie della Romania in virtù della Convenzione, saranno corredate di una traduzione in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

Articolo 24

Ai fini della presente Convenzione, la Romania considera autorità giudiziarie i tribunali, le relative Procure, il Ministero della Giustizia presso la Corte Suprema di Giustizia e, per le domande di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 15 paragrafo 3, il Ministero dell'Interno.

Articolo 23

Le spese per l'esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria saranno coperte dalle autorità giudiziarie richiedenti.

Russia*Riserve*

1. Conformemente all'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione, la Federazione di Russia dichiara che oltre ai casi previsti all'articolo 2 della Convenzione, l'assistenza giudiziaria può essere rifiutata:

- a. Se nei confronti della persona sospettata o accusata di un reato nello Stato richiedente è pendente un procedimento penale o è stata condannata o assolta per lo stesso reato nella Federazione di Russia o in un altro Stato o qualora una decisione resa dalla Federazione di Russia o da un altro Stato ha chiesto di abbandonare il procedimento o di archiviare la causa per la quale è stata formulata la domanda di assistenza;
- b. Se i procedimenti penali o l'esecuzione di una pena sono impossibili a causa dello scadere del termine di prescrizione stabilito dalle leggi della Federazione di Russia.

2. Conformemente all'articolo 3 della Convenzione, la Federazione di Russia si riserva la facoltà di non eseguire le commissioni rogatorie che hanno per oggetto di compiere atti istruttori se le persone interessate hanno fatto uso del diritto loro concesso dalle leggi della Federazione di Russia di non fornire alcuna prova o soltanto nella fattispecie.

3. Conformemente all'articolo 5 della Convenzione, la Federazione di Russia si riserva il diritto di sottoporre l'esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizioni o sequestro di oggetti unicamente alle condizioni previste nei capoversi a, b, c del paragrafo 1 del detto articolo.

4. Conformemente all'articolo 7 della Convenzione, la Federazione di Russia dichiara che le commissioni rogatorie che hanno per oggetto una citazione a comparire devono essere trasmesse almeno 50 giorni prima della data stabilita per la comparsa.

5. Conformemente all'articolo 11 della Convenzione, la Federazione di Russia dichiara che le domande di trasferimento temporaneo di una persona detenuta in vista della sua comparsa in qualità di teste o per un confronto, presentate dallo Stato richiedente, devono essere corredate delle seguenti informazioni:

- a. l'identità precisa della persona e, per quanto possibile, il suo luogo di detenzione;
- b. una breve descrizione del reato, il luogo e la data in cui è stato commesso;
- c. le circostanze da chiarire nel corso dell'interrogatorio o del confronto;
- d. la durata della presenza di detta persona nello Stato richiedente.

6. La Federazione di Russia dichiara, conformemente all'articolo 11 paragrafo 2 della Convenzione, che le domande di transito di persone detenute devono essere trasmesse al Procuratore Generale della Federazione di Russia.

7. Conformemente all'articolo 15 paragrafo 6 della Convenzione, la Federazione di Russia dichiara, ai fini dell'assistenza giudiziaria accordata in virtù degli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione, che le autorità designate dalle Parti contraenti devono mettersi in contatto con:

- la Corte suprema della Federazione di Russia per le cause di competenza di quest'ultima e con il Ministero della Giustizia, per le cause derivanti da altre giurisdizioni;
- il Ministero dell'Interno della Federazione di Russia per quanto concerne le commissioni rogatorie che non richiedono la decisione di un giudice o di un procuratore e sono legate alla conduzione di un'inchiesta o di un'inchiesta preliminare in cause derivanti dalla competenza degli organi del Ministero dell'Interno della Federazione di Russia;
- i Servizi di sicurezza federali della Federazione di Russia per quanto concerne le commissioni rogatorie che non richiedono la decisione di un giudice o di un procuratore e sono legate alla conduzione di un'inchiesta o di un'inchiesta preliminare nelle cause di competenza degli organi dei Servizi di sicurezza federali;
- l'Ispezione fiscale della Federazione di Russia per quanto concerne le commissioni rogatorie che non richiedono la decisione di un giudice o di un procuratore e connesse con l'esecuzione di un'inchiesta o di un'inchiesta preliminare nelle cause di competenza degli organi dell'Ispettorato fiscale federale;
- l'Ufficio del Procuratore Generale della Federazione di Russia in tutti gli altri casi di inchieste e inchieste preliminari.

Nel caso di urgenza, le domande di assistenza giudiziaria possono essere trasmesse direttamente alle autorità giudiziarie della Federazione di Russia come indicato nella riserva all'articolo 24 della Convenzione. Contemporaneamente una copia delle commissioni rogatorie deve essere trasmessa all'autorità centrale competente.

Nei casi previsti all'articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione, le domande sono trasmesse al Ministero della Giustizia della Federazione di Russia o all'Ufficio del Procuratore Generale della Federazione di Russia.

Per l'esecuzione delle commissioni rogatorie, la Corte Suprema della Federazione di Russia e l'Ufficio del Procuratore Generale della Federazione di Russia esamineranno la possibilità, qualora richiesto dalle autorità che hanno sottoposto le commissioni rogatorie ai fini dell'assistenza giudiziaria, di applicare le leggi procedurali dello Stato richiedente nella misura in cui siano compatibili con le leggi della Federazione di Russia.

8. Conformemente all'articolo 16 paragrafo 2 della Convenzione, la Federazione di Russia dichiara che le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati devono essere corredati di una traduzione in lingua russa.

9. Conformemente all'articolo 22 della Convenzione, la Federazione di Russia dichiara che informerà le Parti contraenti delle misure prese dopo la condanna dei propri cittadini sulla base della reciprocità, nei limiti delle informazioni riconosciute ufficialmente dalle leggi della Federazione di Russia.

10. Ai fini dell'articolo 24 della Convenzione, la Federazione di Russia dichiara che sono considerate autorità giudiziarie della Federazione di Russia i tribunali e gli organi dell'Ufficio del Procuratore.

Dichiarazioni

1. La Federazione di Russia è del parere che le disposizioni dell'articolo 2 della Convenzione debbano essere applicate in modo da garantire che nessuno potrà sottrarsi alle proprie responsabilità in merito ai reati contemplati dalla Convenzione.

2. La Federazione di Russia dichiara che le proprie leggi non contemplano la nozione di «reato politico». Qualora dovesse statuire su una domanda di assistenza giudiziaria la Federazione di Russia non considera in nessun caso i fatti seguenti come «reati politici» o «reati connessi con reati politici»:

- a. i crimini contro l'umanità ai sensi degli articoli II e III della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio⁹ (1948), degli articoli II e III della Convenzione sull'eliminazione e la repressione del crimine d'apartheid (1973) e degli articoli 1 e 4 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1948);
- b. i crimini previsti nell'articolo 50 della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna¹⁰ (1949), nell'articolo 51 della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare¹¹ (1949), nell'articolo 130 della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra¹² (1949), nell'articolo 147 della Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra¹³ (1949), nell'articolo 85 del Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti

⁹ RS 0.311.11

¹⁰ RS 0.518.12

¹¹ RS 0.518.23

¹² RS 0.518.41

¹³ RS 0.518.51

armati internazionali¹⁴ (1977) e negli articoli 1 e 4 del Secondo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali¹⁵ (1977);

- c. i reati previsti nella Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili¹⁶ (1970) come anche la Convenzione per la repressione d'atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile¹⁷ (1971) e nel Protocollo addizionale a detta Convenzione per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale¹⁸;
- d. i reati previsti nella Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale ivi compresi gli agenti diplomatici¹⁹ (1973);
- e. i reati previsti nella Convenzione internazionale contro la presa d'ostaggi²⁰ (1979);
- f. i reati previsti nella Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari²¹ (1980);
- g. i reati previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988);
- h. gli altri reati analoghi a quelli previsti negli accordi internazionali multilaterali ai quali è Parte la Federazione di Russia.

Slovenia

Conformemente all'articolo 5, la Repubblica di Slovenia si riserva la facoltà di sottoporre l'esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizioni o sequestro di oggetti alle seguenti condizioni:

- a. il reato motivante la commissione rogatoria deve essere punibile secondo la legge della Parte richiedente e secondo la legge della Repubblica di Slovenia;
- b. l'esecuzione della commissione rogatoria deve essere compatibile con la legge della Repubblica di Slovenia.

Conformemente all'articolo 16 paragrafo 2, la Repubblica di Slovenia si riserva la facoltà di esigere che le domande e gli atti allegati le siano trasmessi corredati di una traduzione in lingua slovena.

Conformemente all'articolo 24 la Repubblica di Slovenia considera autorità giudiziarie ai fini della Convenzione i tribunali e la Procura.

14 RS 0.518.521

15 RS 0.518.522

16 RS 0.748.710.2

17 RS 0.748.710.3

18 RS 0.748.710.31

19 RS 0.351.5

20 RS 0.351.4

21 RS 0.732.031

Spagna

Riserve

Articolo 5 paragrafo 1. La Spagna si riserva la facoltà di sottomettere l'esecuzione di commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti alle condizioni seguenti:

- a) il reato motivante la commissione rogatoria deve essere punibile secondo la legge spagnola;
- b) il reato motivante la commissione rogatoria deve essere idoneo a dar luogo all'extradizione secondo la legge spagnola;
- c) l'esecuzione della commissione rogatoria deve essere compatibile con la legge spagnola.

Articolo 16 paragrafo 2. La Spagna si riserva la facoltà di esigere che le domande di assistenza e gli atti allegati le siano trasmessi corredati di una traduzione in lingua spagnola debitamente autenticata.

Articolo 22. La Spagna si riserva il diritto di non fornire informazioni alle altre parti interessate sui precedenti penali scontati, quando si tratta di cittadini spagnoli.

Dichiarazioni

Articolo 7 paragrafo 3. La Spagna dichiara che, per quanto concerne l'articolo 7 paragrafo 3 della convenzione, il termine menzionato in questa disposizione sarà almeno di trenta giorni.

Articolo 15 paragrafo 6. La Spagna dichiara che, qualora, in casi urgenti, le autorità giudiziarie della parte richiedente trasmetteranno una commissione rogatoria direttamente alle sue autorità giudiziarie, dovranno ugualmente trasmetterne copia al Ministero della Giustizia spagnolo.

Articolo 24. La Spagna dichiara che, ai fini della presente convenzione, devono essere considerate autorità giudiziarie:

- a) il giudice e i tribunali di diritto comune;
- b) i membri del Ministero pubblico;
- c) le autorità giudiziarie militari.

Svezia

Articolo 2. Una domanda di assistenza giudiziaria può essere rifiutata se è stata pronunciata in Svezia una sentenza o una decisione di abbandono del procedimento penale concernente lo stesso atto.

Articolo 5. La Svezia sottoporrà l'esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizione e sequestro di oggetti alle condizioni stipulate nel paragrafo 1 lettere a, c.

Articolo 7 paragrafo 3. La citazione a comparire destinata ad una persona perseguita che si trova in Svezia deve essere trasmessa alle autorità svedesi almeno 30 giorni prima della data fissata per la comparsa.

Articolo 11. Una persona detenuta in Svezia può essere trasferita in un altro Stato se l'interrogatorio o il confronto vertono su questioni diverse dalla responsabilità penale della persona detenuta

Articolo 13 paragrafo 1. Estratti del casellario giudiziale o indicazioni che figurano nel casellario giudiziale potranno essere ottenuti soltanto riguardo ad un individuo incolpato o chiamato in giudizio.

Articolo 22. Gli avvisi sulle misure prese dopo la condanna saranno trasmessi, per quanto possibile, conformemente alla normativa svedese.

Articolo 24. La Svezia considera come autorità giudiziaria ai fini della Convenzione i tribunali e i membri del Ministero pubblico.

Articolo 26. Si applica l'Accordo del 26 aprile 1974 tra la Svezia la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia relativo all'assistenza giudiziaria per la consegna e la raccolta di prove.

Svizzera²²

Articolo 1.

Il Consiglio federale svizzero dichiara che le autorità seguenti devono essere considerate autorità giudiziarie svizzere ai fini della convenzione:

- i tribunali, le loro corti, camere o sezioni;
- il Ministero pubblico della Confederazione;
- l'Ufficio federale di giustizia²³;
- le autorità abilitate dal diritto cantonale o federale a istruire cause penali, a emettere decreti d'accusa e a prendere decisioni in un procedimento connesso a una causa penale. Per le considerevoli differenze di denominazione delle funzioni attribuite alle dette autorità, l'autorità competente confermerà espressamente, ogniqualvolta sia necessario, al momento di trasmettere una domanda di assistenza giudiziaria, che essa è un'autorità giudiziaria nel senso della convenzione.

Articolo 2.

- a) La Svizzera si riserva il diritto di parimenti rifiutare l'assistenza giudiziaria quando l'atto motivante la domanda è oggetto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso prevenuto o una decisione penale vi è stata pronunciata, con la quale questo atto e questa colpa sono stati materialmente giudicati.
- b) La Svizzera si riserva inoltre il diritto di accordare l'assistenza giudiziaria, in virtù della Convenzione, soltanto alla condizione espressa che i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei

²² Art. 3 del DF del 27 set. 1966 (RU 1967 866), del 4 giu. 1984 (RU 1986 322) e art. 1 del DF del 21 mar. 1996 (RU 1999 1351).

²³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

documenti o inserti trasmessi siano usati esclusivamente per istruire e giudicare i reati per i quali l'assistenza è fornita.

- c) Lo Stato richiedente può utilizzare i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi in deroga alla condizione contenuta nella lettera b quando l'atto al quale si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie in merito alla quale l'assistenza giudiziaria sarebbe ammissibile, oppure se la procedura penale straniera è diretta contro altre persone che hanno preso parte all'atto punibile.

Articolo 5 paragrafo 1. Il Consiglio federale svizzero dichiara che la Svizzera subordinerà alla condizione menzionata nell'articolo 5 paragrafo 1 lettera a della convenzione l'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva.

Articolo 7 paragrafo 3. La Svizzera chiede che ogni domanda intesa alla consegna di una citazione per comparso a un prevenuto trovantesi in Svizzera pervenga all'autorità svizzera, competente secondo l'articolo 15 paragrafo 4, al più tardi 30 giorni prima della data stabilita per la comparso.

Articolo 11 paragrafo 3, articolo 13 paragrafo 1 e articolo 15 paragrafi 1 e 3. Il Consiglio federale svizzero dichiara che, nel senso di queste disposizioni, le autorità competenti in Svizzera sono le seguenti:

1. L'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a Berna,
 - a) per emettere il mandato d'arresto contro le persone detenute, che sono consegnate alle autorità svizzere in virtù dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 della convenzione;
 - b) per ricevere o trasmettere tutte le domande di assistenza giudiziaria emananti rispettivamente dall'estero o dalla Svizzera, di cui la convenzione prevede nell'articolo 15 la trasmissione da parte del ministero di giustizia della parte richiedente a quello della parte richiesta;
2. L'Ufficio federale di giustizia, a Berna, per presentare e ricevere le domande intese al rilascio di estratti del casellario giudiziale, secondo l'articolo 15 paragrafo 3 primo periodo.

Articolo 12 paragrafo 3. Il Consiglio federale svizzero dichiara che, secondo l'opinione delle autorità svizzere, la condizione prescritta nell'articolo 12 paragrafo 3 della convenzione per la fine dell'immunità è adempiuta – contrariamente a quella sancita nell'articolo 14 della convenzione europea di estradizione²⁴ – soltanto se il teste, il perito o il prevenuto in libertà non è impedito da alcun ostacolo giuridico o pratico di lasciare liberamente il territorio dello Stato richiedente.

Articolo 13 paragrafo 2. Inteso che ogni persona può farsi rilasciare estratti del suo casellario giudiziale, la Svizzera si riserva il diritto di ottemperare alle domande presentate in virtù dell'articolo 13 paragrafo 2, soltanto se la necessità di ottenere tale estratto per la via ufficiale vi è pertinentemente dimostrata.

²⁴ RS 0.353.1

Articolo 15 paragrafo 2. La Svizzera auspica peraltro aggiungere una frase introduttiva di natura informativa alla dichiarazione concernente l'articolo 15 paragrafo 2 della Convenzione: «L'elenco delle autorità centrali svizzere competenti per luogo, alle quali trasmettere una domanda di assistenza giudiziaria, può essere consultato sul seguente sito: <http://www.elorge.admin.ch>».

Articolo 16 paragrafo 2. La Svizzera chiede che tutte le domande di assistenza giudiziaria trasmesse alle sue autorità e i loro allegati, eccettuate le domande intese alla consegna di citazioni per comparso, siano corredate di una traduzione in lingua tedesca, francese o italiana, se esse non sono redatte in una di queste lingue.

Turchia

Articolo 5. L'esecuzione delle commissioni rogatorie per perquisizione o sequestro di oggetti sarà sottoposta alle condizioni previste nelle lettere *a*, *b* e *c* del paragrafo 1.

Articolo 7 paragrafo 3. Le citazioni a comparire per persone perseguite trovatesi sul territorio della Repubblica turca dovranno essere trasmesse alle autorità turche interessate entro un termine minimo di 40 giorni prima della data stabilita per la comparso.

Ucraina

Articolo 2

L'Ucraina si riserva la facoltà di non dare seguito a una domanda di assistenza giudiziaria se:

- a) sussistono seri motivi di credere che lo scopo è di perseguire, condannare o punire una persona a motivo della sua razza, colore della pelle, convinzioni politiche, religiose o altro, sesso, etnia e origine sociale, statuto sociale, luogo di residenza, lingua e altre indicazioni;
- b) l'esecuzione della domanda è incompatibile con il principio «ne bis in idem»;
- c) la domanda concerne un'infrazione oggetto di inchiesta e di esame giudiziario in Ucraina.

Articolo 5 paragrafo 2

L'Ucraina si riserva la facoltà di subordinare l'esecuzione di commissioni rogatorie per la perquisizione e la confisca di oggetti alla condizione prevista nell'articolo 5 paragrafo 1 lettera c.

Articolo 7 paragrafo 3

La citazione destinata a una persona perseguita che si trova sul territorio ucraino deve essere trasmessa alle autorità competenti entro almeno 40 giorni prima della data fissata per la comparso.

Articolo 15 paragrafo 1

Il Ministero della Giustizia d'Ucraina (per le domande emananti da un'istanza giurisdizionale) e l'Ufficio del procuratore Generale d'Ucraina (per le domande

emananti da organi incaricati dell'inchiesta) sono le autorità alle quali è fatto riferimento nell'articolo 15 paragrafo 1 della Convenzione.

Articolo 16 paragrafo 2

Le domande e i documenti allegati devono essere trasmessi corredati di una traduzione in lingua ucraina o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

Articolo 24

Ai fini della Convenzione, «le autorità giudiziarie» dell'Ucraina sono i tribunali giurisdizionali generali, i procuratori a tutti i livelli e gli organi incaricati di procedere alle inchieste preliminari.

Ungheria

Riserve

Articolo 2

L'Ungheria si riserva il diritto di accordare il proprio aiuto solo per i procedimenti avviati in relazione a reati punibili anche nel diritto ungherese.

Articolo 13 paragrafo 1

Gli estratti del casellario giudiziale e tutte le informazioni relative al medesimo saranno comunicati solo riguardo a un individuo incolpato o chiamato in giudizio.

Articolo 13 paragrafo 2

L'aiuto di cui al paragrafo summenzionato non può essere accordato dall'Ungheria.

Dichiarazioni

Articolo 5 paragrafo 1

Le perquisizioni e i sequestri saranno eseguiti in Ungheria purché sia soddisfatta la condizione prevista dalla lettera c.

Articolo 7 paragrafo 3

Le citazioni a comparire destinate a persone che risiedono in Ungheria saranno rilasciate solo se trasmesse all'autorità ungherese competente almeno 40 giorni prima della data stabilita per la comparsa.

Articolo 15 paragrafo 6

L'Ungheria dichiara che tutte le domande di assistenza trasmesse alle sue autorità giudiziarie devono essere inviate al Ministero di Giustizia.

Articolo 16

Sarà richiesta una traduzione in ungherese o in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa della domanda di assistenza e degli atti allegati, se essi non sono redatti in una di queste lingue.

Articolo 22

L'Ungheria dichiara che non informerà automaticamente le altre Parti Contraenti delle sentenze penali e delle misure posteriori di cui nel presente articolo.

Articolo 24

Ai fini della convenzione, in Ungheria saranno considerate autorità giudiziarie i tribunali, le procure, il Ministero di Giustizia e il Gabinetto del Procuratore generale.

